

PARTE SPECIALE – Reati contro la Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001

Le fattispecie di reato di cui all'art. 24 del D.Lgs. 231/2001

L'articolo 24 del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture¹", così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 316 bis, 316 ter, 353, 353 bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640 bis e 640 ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2 bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lett. c), d), ed e).

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- art. 316 bis: Malversazione di erogazioni pubbliche;
- art. 316 ter: Indebita percezione di erogazioni pubbliche;
- art. 353: Turbata libertà degli incanti;
- art. 353 bis: Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;
- art. 356: Frode nelle pubbliche forniture;
- art. 640, comma 2, n. 1: Truffa;
- art. 640 bis: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640-ter: Frode informatica;
- art. 2 della Legge 898/1986 in materia di aiuti comunitari al settore agricolo: Appropriazione indebita o distrazione di fondi comunitari.

Al fine di comprendere i rischi-reato in esame e meglio valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono essere compiute, occorre premettere che agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

¹ Rubrica sostituita dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono indicarsi quali soggetti della P.A. i seguenti enti o categorie di enti:

- Amministrazioni centrali e periferiche, Agenzie dello Stato (i.e. Ministeri, Dipartimenti, Camera, Senato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie delle Entrate, etc.);
- Authorities (Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità garante per la protezione dei dati personali, etc.);
- Regioni, Province, Comuni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
- Enti pubblici non economici;
- Istituzioni pubbliche comunitarie (Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee).

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato.

Art. 316 bis Malversazione di erogazioni pubbliche

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

In tale ipotesi di reato rileva che i predetti finanziamenti, sovvenzioni, contributi, mutui agevolati, o, comunque, altre erogazioni dello stesso tipo, siano qualificati come “attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzati da un’onerosità ridotta rispetto a quella derivante dalla applicazione delle ordinarie condizioni di mercato”.

Si precisa che:

- l’elemento oggettivo consiste nel fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità europee concessioni, sovvenzioni, finanziamenti, contributi, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, non li destina alle finalità per cui gli stessi erano stati erogati. La condotta, dunque, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, le attribuzioni di denaro;
- considerato che il reato si ritiene consumato con la fase esecutiva, esso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati;
- l’elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di utilizzare i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti percepiti per il raggiungimento di un fine diverso da quello per il quale sono state ricevute;

- è configurabile l'ipotesi di tentativo allorché la condotta è punibile senza che rilevi che l'attività programmata si sia svolta.

Art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

In questa fattispecie di reato, contrariamente a quanto visto al punto precedente (art. 316 bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, in quanto il reato si consuma nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo può consistere in una condotta commissiva (utilizzo e presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) o omissiva (mancata indicazione di informazioni dovute);
- è un reato di natura sussidiaria o residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (art. 640-bis), poiché si configura solamente nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato;
- il reato si consuma nel momento in cui l'erogazione viene conseguita ed è ammissibile il tentativo;
- l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà dell'ottenimento della somma di denaro non dovuta.

Art. 353 Turbata libertà degli incanti

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'interesse della Pubblica Amministrazione al libero ed ordinario svolgersi dei pubblici incanti e delle licitazioni private. Chi afferma la natura plurioffensiva del delitto evidenzia altresì la tutela della libera concorrenza.

Si precisa che:

- presupposto del reato è la pubblicazione del bando, non potendovi essere alcuna consumazione, neanche nella forma tentata, prima di tale momento;
- si tratta di un reato a forma libera, poiché la locuzione "altri mezzi fraudolenti" evidenzia la volontà del legislatore di ricomprendere tutti i mezzi concretamente idonei a turbare la libertà degli incanti, alterando il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara;
- si tratta di un reato di pericolo, dunque esso si realizza indipendentemente dal risultato della gara, essendo sufficiente che sia deviato il suo regolare svolgimento;
- elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto è il dolo generico, ovvero la volontà di impedire o turbare la gara o di allontanare gli offerenti attraverso le modalità enucleate dalla norma.

Art. 353 bis Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.*

L'art. 353 bis punisce le condotte prodromiche al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione, turbando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente.

Si precisa che:

- le condotte indicate tassativamente nella norma devono necessariamente essere realizzate in forma di violenza, minaccia, doni o promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti;
- si tratta di un reato di pericolo, dunque per il suo perfezionamento occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell'atto di indicazione del concorso venga effettivamente modificato in modo da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario;
- elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, ovvero l'agente deve perseguire la specifica finalità di condizionare la scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

Art. 356 Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

L'art. 356 c.p., introdotto nel catalogo dei reati presupposto ad opera del D. Lgs. 75/2020, sanziona chi, nell'esecuzione di un contratto di pubbliche forniture², operi in malafede così da arrecare un danno alla Pubblica Amministrazione. Nell'ambito di rapporti commerciali instaurati con la Pubblica Amministrazione, la condotta illecita può assumere connotazioni diverse: può concretizzarsi durante l'esecuzione di un pubblico appalto o di un pubblico servizio, o ancora nel contesto di una pubblica fornitura.

Ai fini della configurabilità del delitto, non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, richiedendo la norma incriminatrice un *quid pluris* che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti³. La frode può sostanziarsi, dunque, anche nelle ipotesi in cui il contraente operi nell'esecuzione del contratto in malafede con l'intento di recare nocumento alla parte sinallagmaticamente obbligata nei suoi confronti.

Il bene giuridico meritevole di tutela è il buon andamento della Pubblica Amministrazione ma anche la certezza che la medesima non incepi in attività fraudolente che possano compromettere l'economicità delle sue operazioni e la qualità del risultato.

Si precisa che:

- si tratta di un reato proprio, poiché può essere commesso soltanto da coloro i quali abbiano in essere contratti di fornitura con lo Stato;
- si tratta di un reato di evento, donde il tentativo ex art. 56 c.p. appare configurabile;
- il reato è caratterizzato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite: non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la dolosa inesecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi, con la conseguenza che ove ricorrano anche i suddetti elementi caratterizzanti la truffa è configurabile il concorso tra i due delitti;
- elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto in esame è il dolo generico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto.

Art. 640 Truffa

[Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1.032].

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

² Per contratto di fornitura non si intende uno specifico tipo di contratto, ma, in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi.

³ Cass., VI, 11 febbraio 2011, n. 5317

2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter), e dal terzo comma

Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 231/01 rileva la commissione del reato di cui all'art. 640 comma 2, n. 1 del codice penale. In particolare, tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare per sé o per altri un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e conseguentemente da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non corrispondenti al vero (come, ad esempio, utilizzando documentazione artefatta che rappresenti anche la realtà in modo distorto), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Si realizza, altresì, il reato di truffa qualora si tacciano informazioni che, se conosciute dall'Ente, avrebbero necessariamente condizionato in maniera negativa la sua volontà negoziale.

Si precisa che il reato di truffa è un reato a cooperazione necessaria il cui elemento materiale consta di quattro elementi:

- una particolare condotta fraudolenta posta in essere dall'agente che si concretizza nel porre in essere i cosiddetti artifici o raggiri, che devono mirare ad indurre taluno in errore ma non devono essere necessariamente idonei ad indurre in inganno;
- l'induzione in errore del soggetto passivo conseguentemente agli artifici o raggiri posti in essere dall'agente;
- il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte del soggetto che è stato indotto in errore;
- il verificarsi di un danno patrimoniale in capo al soggetto passivo del reato da cui derivi il conseguimento di un ingiusto profitto per il soggetto agente o altri.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico, vale a dire coscienza e volontà del soggetto agente di trarre il soggetto passivo in inganno ed indurlo ad effettuare una disposizione patrimoniale da cui derivi un profitto per sé o per altri.

Il delitto si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto cui corrisponde il verificarsi dell'altrui danno.

Art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante rispetto al reato precedentemente esaminato è costituito dall'oggetto materiale della frode in quanto "per erogazione pubblica" va intesa "ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o delle Comunità europee".

Tale fattispecie può realizzarsi qualora si pongano in essere artifici o raggiri idonei ad indurre in errore il soggetto erogante, come, a titolo esemplificativo, nel caso di trasmissione di dati non corrispondenti al vero oppure predisponendo una documentazione falsa, sempre con l'intento di ottenere l'erogazione di finanziamenti, contributi, mutui agevolati per individuati impieghi o di altre erogazioni concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici o dalla Unione Europea.

Si precisa che:

- l'oggetto della condotta penalmente rilevante è rappresentato da:
 - contributi;
 - finanziamenti;
 - sovvenzioni;
 - mutui agevolati;
 - altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate;
- il reato si configura solo se l'oggetto della condotta penalmente rilevante proviene:
 - dallo Stato;
 - da altri enti pubblici (istituti dotati di personalità giuridica attraverso i quali viene esercitata l'attività amministrativa);
 - dall'Unione europea;
- l'elemento soggettivo consiste nella coscienza o volontà di porre in essere la truffa ed il reato si consuma nel momento in cui le erogazioni vengono percepite. A tal proposito occorre precisare che il reato in oggetto non si perfeziona con la semplice esposizione di dati e notizie non rispondenti al vero, ma richiede "un'opera fraudolenta capace di vanificare o di rendere meno agevole l'attività di controllo della richiesta di finanziamento da parte degli organi preposti".

Art. 640-ter Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'art. 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto, arrecando così un danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti deliberati superiore a quello ottenuto legittimamente.

Detto reato si differenzia dal reato di truffa, in quanto l'attività fraudolenta viene posta in essere sul sistema informatico e non coinvolge la persona e può concorrere con il reato di "accesso abusivo a un sistema informatico o telematico" previsto dall'art. 615-ter c.p.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo si sostanzia nella modificazione della consistenza materiale e/o nella modificazione dei dati o programmi di un sistema informatico o telematico;
- il reato si consuma nel momento in cui viene realizzato il profitto con altrui danno e può essere configurabile il tentativo;
- l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di modificare la consistenza materiale e/o i dati o programmi di un sistema informatico o telematico per ottenere un profitto con altrui danno.

Con riferimento a questa prima famiglia di reati contro la P.A. (art. 24 D.Lgs. 231/01), le norme prevedono l'applicazione di sanzioni pecuniarie commisurate alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso in modo da garantirne l'affidabilità. È prevista una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante oppure abbia causato un danno economico di particolare gravità.

È altresì prevista l'applicazione di sanzioni interdittive a carico dell'ente.

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, ha parzialmente modificato l'aggravante ad effetto speciale di cui al secondo comma. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, prevedendo quale condizione dell'aggravamento di pena per il delitto di frode informatica (con conseguente procedibilità d'ufficio) la circostanza che la condotta incriminata produca un trasferimento di danaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Art. 2 L. 898/1986 Appropriazione indebita o distrazione di fondi comunitari

*1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640 bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del **Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale** è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro*

100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti⁴.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le **quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi**, nonché le erogazioni poste a totale carico della **finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria**⁵.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

3-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili⁶.

Il rischio penale legato a tale nuova fattispecie riguarda prevalentemente la gestione della partecipazione alle procedure pubbliche per l'ottenimento di finanziamenti o contributi a carico dei fondi europei destinati allo sviluppo dell'agricoltura, quali quelli espressamente indicati dalla norma.

⁴ Comma sostituito dall'articolo 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 e successivamente modificato dall'articolo 10 della legge 29 settembre 2000, n. 300, dall'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008) e dall'articolo 29, comma 2, della Legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009).

⁵ Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008).

⁶ Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156.

Le fattispecie di reato di cui all'art. 25 del D.Lgs. 231/2001

L'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione"⁷, così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea⁸, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- art. 314, comma 1: Peculato;
- art. 314 bis: Indebita destinazione di denaro o cose mobili;
- art. 316: Peculato mediante profitto dell'errore altrui;
- art. 317: Concussione;
- art. 318: Corruzione per l'esercizio della funzione;

⁷ Rubrica così sostituita dall'articolo 9, comma 2 ter, della L. 8 agosto 2024 n. 112.

⁸ Ai sensi della Direttiva 2017/1371 (cd. "Direttiva PIF"), per «interessi finanziari dell'Unione» si intendono tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù: i) del bilancio dell'Unione; ii) dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati.

- art. 319: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 319 bis: Circostanze aggravanti;
- art. 319 ter: Corruzione in atti giudiziari;
- art. 319 quater: Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 320: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 321: Pene per il corruttore;
- art. 322: Istigazione alla corruzione;
- art. 322-bis: Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- art. 346-bis: Traffico di influenze illecite.

Al fine di comprendere i **rischi-reato di concussione e corruzione** e meglio valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono essere compiute, occorre premettere che:

- la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare o manifestare la volontà della P.A. ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi;
- sono incaricati di un pubblico servizio coloro che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.

Qui di seguito si riporta la lettera degli articoli del Codice Penale che disciplinano i reati in esame, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato.

Art. 314, comma 1 Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Il peculato è un reato proprio, per cui può essere commesso, come stabilisce l'incipit della norma, da un soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ai sensi, rispettivamente, degli artt. 357 c.p. e 358 c.p.

È possibile però ipotizzare, come concorrenti nel reato, anche persone prive di tali qualifiche, non richiedendosi che l'autore materiale della condotta sia il pubblico agente, che potrebbe quindi in tale ipotesi avvalersi dell'aiuto materiale dell'intraneus⁹.

⁹ Così: Cass. pen., 6.5.1992, in CED Cass. pen., 12564; Cass. pen., 25.2.1992, in CED Cass. pen., n. 11743.

Ai fini della configurazione del reato, secondo la giurisprudenza di legittimità, per pubblico ufficiale deve intendersi sia colui che tramite la sua attività concorre a formare quella della P.A., sia colui che è chiamato a svolgere attività aventi carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali (ovvero colui che partecipa al procedimento amministrativo, con funzioni, propedeutiche o accessorie, aventi effetti "certificativi, valutativi o autoritativi"), poiché, anche in tal caso, attraverso l'attività stessa, si verifica una partecipazione alla formazione della volontà dell'amministrazione pubblica.

Secondo una parte della dottrina, il peculato è un reato di natura plurioffensiva, poiché configura da un lato un abuso della situazione giuridica di cui il soggetto agente è titolare, e, dall'altro, un delitto contro il patrimonio pubblico, bene giuridico di cui si vuole tutelare l'integrità poiché necessario alla realizzazione dei fini istituzionali da parte dello Stato e degli enti pubblici nei confronti della collettività. Secondo un altro orientamento, invece, il bene giuridico tutelato coincide con quello collettivo del buon andamento, dell'imparzialità e dell'efficienza dell'attività della Pubblica amministrazione, leso dalle condotte illecite perpetrate dai suoi stessi organi.

Nel reato di peculato ex art. 314, 1° comma, c.p., come nell'ipotesi di peculato mediante profitto dell'errore altrui ex art. 316 c.p., il dolo è generico e consiste nella coscienza e nella volontà dell'appropriazione.

Il reato si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione dell'oggetto materiale altrui (denaro o cosa mobile), da parte dell'agente, la quale si realizza con una condotta incompatibile con il titolo per cui si possiede la res altrui, a prescindere dal verificarsi di un danno alla pubblica amministrazione (c.d. "reato istantaneo").

Oggetto materiale del reato sono il denaro o la cosa mobile. Espressione, quest'ultima, che indica ogni entità materiale, suscettibile di essere trasportata da un luogo a un altro secondo la sua funzione, così da ricomprendere anche le cose mobili registrate o "mobilizzate", in seguito alla loro separazione dalla cosa immobile cui erano legate. Si estende al delitto in esame il principio di equivalenza alle cose mobili dell'energia elettrica e di ogni altra energia che abbia valore economico. L'elemento oggettivo del reato non esige più, come in passato, che il denaro o la cosa mobile oggetto del reato debbano appartenere alla P.A., ma solo che si trovino nella disponibilità del soggetto agente. Ulteriore requisito dell'oggetto materiale del reato è l'"altruità" della cosa.

Si precisa infine che, per opera del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75., in attuazione della "Direttiva PIF", l'ente potrà essere ritenuto responsabile solo ove il fatto commesso offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Art. 314 bis Indebita destinazione di denaro o cose mobili

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Tale ipotesi di reato si apre con una clausola di riserva che rende il delitto sussidiario rispetto alla fattispecie di peculato (art. 314 c.p.) - punisce l'agente pubblico che destina il denaro o altra cosa mobile altrui, di cui abbia il possesso o la disponibilità per ragione dell'ufficio o del servizio ricoperto, a un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità.

Altresì, in fase di conversione del D.L. 4 luglio n. 92 del 2024, il Legislatore ha ritenuto opportuno aggiungere alla fattispecie *de quo* un secondo comma ai sensi del quale, quando il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea e l'ingiusto vantaggio o il danno ingiusto siano superiori a 100.000 euro, per quanto riguarda gli enti, si applica la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

Si precisa che:

- è un reato proprio: può essere commesso solo dal pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio;
- l'elemento oggettivo si sostanzia nella condotta distrazione, che si verifica qualora un pubblico ufficiale e/o incaricato di un pubblico servizio destini il denaro o altro bene mobile altrui, di cui ha il possesso/disponibilità in virtù della funzione ricoperta, a un uso diverso da quello al quale il denaro o altro bene è destinato dalla legge o da atti aventi forza di legge;
- ai fini dell'integrazione della fattispecie *de quo* è richiesta l'intenzionalità, nel procurare per sé o per altri, un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto.

Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Altra fattispecie, espressamente prevista all'art. 316 c.p. e residuale rispetto a quella descritta dall'art. 314 c.p., è quella del "peculato mediante profitto dell'errore altrui". La fattispecie delittuosa si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

La condotta criminosa consiste, come dispone espressamente l'art. 316 c.p., alternativamente, nella ricezione (ovvero l'accettazione passiva di un quid offerto da un terzo) o nella ritenzione, per sé o per un terzo (ovvero il mantenimento - consistente in un'appropriazione, una mancata restituzione o un trasferimento - del bene presso il soggetto agente). Affinché si possa configurare tale fattispecie di peculato, la condotta deve realizzarsi, nell'esercizio delle funzioni o del servizio del soggetto agente, il quale, è sufficiente che si limiti a trarre profitto dall'erroneo e spontaneo convincimento in cui incorre il terzo.

Si precisa infine che, per opera del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75., in attuazione della “Direttiva PIF”, l’ente potrà essere ritenuto responsabile solo ove il fatto commesso offenda gli interessi finanziari dell’Unione europea.

Art. 317 Concussione¹⁰

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Si precisa che:

- l’elemento oggettivo si sostanzia nella condotta di un pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che costringe taluno (abusando della propria posizione) a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità;
- è un reato proprio: può essere commesso soltanto dal pubblico;
- si consuma nel momento in cui viene eseguita la dazione o la promessa.

Art. 318 Corruzione per l’esercizio della funzione¹¹

Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

L’elemento oggettivo del reato si configura nella condotta del pubblico ufficiale che riceve o accetta la promessa di denaro o altri vantaggi per l’esercizio di un’attività inerente i suoi poteri o le sue funzioni (attività quali compiere, omettere, ritardare o rilasciare atti), determinando un vantaggio in favore dell’offerente).

L’attività del pubblico ufficiale si estrinseca in un atto dovuto (ad esempio, evasione rapida di una pratica di propria competenza) che non contrasta con i doveri d’ufficio; il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve una retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto. Non sono considerati rientranti nella fattispecie gli omaggi di cortesia solo se di modesta entità; va però rilevato che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12192 del 6 settembre 1990, ha sancito che la lesione al prestigio e all’interesse della Pubblica Amministrazione prescinde dalla proporzionalità o dall’equilibrio fra l’atto d’ufficio e la somma o l’utilità corrisposta.

Tale ipotesi di reato di “corruzione” (che configura una violazione del principio di correttezza ed imparzialità cui deve comunque conformarsi l’attività della Pubblica Amministrazione) si differenzia dalla concussione, in

¹⁰ Articolo così sostituito, da ultimo, dall’art. 3 della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

¹¹ Articolo così modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 1, lettera e) della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio¹²

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, ometta o ritardi il compimento di un atto dovuto ovvero compia un atto non dovuto, anche se apparentemente e formalmente regolare, e quindi contrario ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (ad esempio, pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara o anche limitandosi alla sola promessa di ricevere un tornaconto - denaro o altra utilità - senza l'immediata dazione materiale). Detto atto non dovuto può ricondursi ad atto illegittimo o illecito o ad atto posto in essere contrariamente all'osservanza dei doveri propri del pubblico ufficiale.

Art. 319 bis Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari¹³

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Il reato (che costituisce una fattispecie autonoma) si realizza nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Art. 319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità¹⁴

¹² Articolo così modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lettera f) della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

¹³ Articolo così modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lettera g) della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

¹⁴ Articolo così modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lettera h) della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000¹⁵.

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui al nuovo art. 319-quater cod. pen., introdotto nell'alveo dei reati-presupposto del D.Lgs. n. 231/2001 all'art. 25 (accanto a corruzione e concussione), sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, nonché la condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità (al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio).

Tale fattispecie, dunque, richiama il reato - ora eliminato dalla c.d. legge anticorruzione - di "concussione per induzione", ponendosi, tuttavia, sia per la sua collocazione nell'ambito del codice che per alcuni dei suoi elementi caratteristici, in una posizione intermedia tra la concussione e la corruzione (posizione, comunque, più prossima alla corruzione). Ed invero, il reato in commento si differenzia dalla concussione sia per quanto attiene al soggetto attivo (che può essere, oltre al pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio), sia per quanto attiene alle modalità per ottenere o farsi promettere il denaro o altra utilità (che nell'ipotesi criminosa in questione, consiste nella sola induzione), che per la prevista punibilità anche del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità (così come avviene per il reato di corruzione).

Per opera del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 in attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, è stata introdotta un'aggravante speciale nei casi in cui il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a centomila euro.

Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio.

Art. 321 Pene per il corruttore

¹⁵ Comma così modificato dall'Art. 1, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 in attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Art. 322 Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli. Il reato, pertanto, si configura con la semplice promessa di danaro (o altra utilità) finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio, pur se da quest'ultimo rifiutata.

Art. 322 bis Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

- 1. ai membri della Commissione dell'Unione Europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*

5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5 bis. ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5 ter. alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5 quater. ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5 quinquies. alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione¹⁶.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali¹⁷;

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Come si può desumere dal dettato normativo, in forza dell'articolo 322 bis la famiglia dei reati in esame rileva anche allorché siano compiuti nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dell'Unione Europea e dei singoli Stati membri.

In base allo stesso articolo, rilevano anche le attività corruttive poste in essere nei confronti di soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio che operano per conto di altri Stati esteri (anche diversi da quelli dell'Unione Europea) o organizzazioni pubbliche internazionali.

¹⁶ Comma così integrato dall'Art. 1, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 in attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

¹⁷ Le parole «, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria» sono state soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. o), n. 3, l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.

Anche con riferimento a questa seconda famiglia di reati contro la P.A. (art. 25 D.Lgs. 231/01), all'ente si applicherà una sanzione pecuniaria commisurata alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso in modo da garantirne l'afflittività. È prevista una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante oppure abbia causato un danno economico di particolare gravità. È altresì prevista l'applicazione di sanzioni interdittive a carico dell'ente.

Infine, il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 in attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, ha previsto un'estensione della punibilità anche in caso di attività illecite ai danni dell'Unione Europea.

Art. 346 bis Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Il delitto di traffico di influenze illecite, disciplinato dall'art. 346 bis c.p., è stato riformato dalla Legge n. 112 dell' 8 agosto 2024, recante "Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia".

Il delitto di traffico di influenze illecite, disciplinato dall'art. 346 bis c.p., nel corso degli anni è stato oggetto di diverse riforme, quali:

- la Legge n. 3 del 9 gennaio 2019, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" (cd. "Legge Spazzacorrotti").

Nella formulazione originaria dell'art. 346-bis c.p., la condotta tipica del delitto di traffico di influenze illecite si realizzava solo tramite lo sfruttamento di relazioni esistenti con il pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, in ciò differenziandosi nettamente dalla condotta di cui all'art. 346 c.p., integrata dalla millanteria di un credito presso un pubblico ufficiale o un pubblico impiegato.

La riforma del 2019, nell'abrogare l'art. 346 c.p. e i fatti fino ad allora qualificabili come millantato credito, ha inteso sussumere gli stessi sotto la fattispecie *de quo*, tant'è che la fattispecie così riformulata mirava a punire la condotta consistente nello sfruttamento non solo di relazioni esistenti, ma anche nella vanteria di relazioni «asserite» con un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o, ancora, con uno dei soggetti elencati all'art. 322-bis c.p.

Il bene giuridico tutelato dal reato di traffico di influenze illecite era, quindi, rappresentato dalla correttezza, dall'autonomia, dall'imparzialità e dal buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni.

- la Legge n. 114 dell'9 agosto 2024, recante "Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia".

Con l'ultimo intervento, il Legislatore, nel riscrivere la disciplina del delitto di traffico di influenze illecite, ha inteso restringerne notevolmente l'ambito di applicazione della stessa.

Difatti, allo stato, la fattispecie *de quo*, non punisce più la condotta di millanteria richiamata dalla riforma del 2019 e che trova ora collocazione nella sfera del delitto di truffa, bensì punisce la condotta di chi, avendo un rapporto con il pubblico ufficiale (esistente e non vantato e/o asserito) se ne serve in modo intenzionale allo scopo di farsi dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita o per indurre il pubblico ufficiale o uno degli altri soggetti indicati a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato (ai sensi del secondo comma introdotto ex novo).

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo emerge dall'accordo tra privato e intermediario, in cui si stabilisce la dazione di un'utilità patrimoniale in cambio dell'influenza esercitata da quest'ultimo su un funzionario pubblico, con l'obiettivo di orientare le decisioni amministrative a favore dell'istigatore iniziale.
- l'elemento soggettivo caratterizzante il reato in questione è il dolo specifico, poiché il committente e il mediatore devono stipulare un accordo con l'intento preciso di compensare il pubblico funzionario per l'esecuzione di un atto contrario ai doveri d'ufficio, o per l'omissione o il ritardo di un atto di ufficio, nel caso di influenze gratuite. In alternativa, nel caso di influenze onerose, si tratta di esercitare un'influenza illecita direttamente sul pubblico agente.